

Sunto del ricorso numero di registro generale 9563 del 2015 in esecuzione dell'ORDINANZA n. 6985 del 17/6/2016 emessa dal TAR Lazio – sez. I bis

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI SOSPENSIVA

Per: **CORSINI Nicola**, nato a Verona il 26/8/1962, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anicio Gallo n. 194 presso lo studio dell'Avv. Francesco La Gattuta che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al presente atto.

Ai fini della notifica degli atti: [francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org), fax: 0671545397.

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore per l'annullamento del decreto n. 777 del 29 maggio 2015 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso straordinario per titoli di cui al decreto del Capo Dipartimento pro-tempore n. 578 del 21/11/13, per la copertura di n. 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 322 da generico e n. 12 da elicotterista, nella parte in cui il ricorrente, classificatosi alla posizione n. 382 della graduatoria stessa, è stato escluso dai vincitori, in conseguenza del mancato riconoscimento del titolo posseduto dal medesimo, alla scadenza del termine previsto dal bando, di cui all'art. 5 lettera C) punto 3 “patente IV grado”. E di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

**FATTO**

Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva predetta. In data 16 febbraio 2015, veniva pubblicato lo “schema” della graduatoria finale del Concorso, nel quale risultava attribuito al ricorrente un punteggio totale di 22,30 non idoneo a consentire l'accesso alla qualifica di ispettore e alla successiva fase di scelta della sede di servizio secondo i posti resi disponibili dall'Amministrazione. In data 24/2/2015 il ricorrente inviava al Ministero dell'Interno, un'istanza di revisione del punteggio attribuito, con la quale specificava che il titolo risultava posseduto, e che il mancato rinnovo della patente era da imputare ad “una palese responsabilità dell'Ufficio” ed al conseguente ritardo di “natura organizzativo/amministrativa”. Il ricorrente allegava alla predetta istanza, la nota n. 16583 del 12/12/2014 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona, dalla quale risultava che la patente del ricorrente n. DCF36970 risultava essere valida fino al 28/08/2012 e che “la procedura per il rinnovo della patente era stata avviata